



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

La comunicazione dei beni ai soci, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

(Circolare n. 17 dell'11 ottobre 2016)

Indice

1. Quadro normativo	3
2. Profili sostanziali	4
3. Oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate	5
4. Soggetti obbligati alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci	5
5. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci	6
6. Esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci	8
7. Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni	10
8. Contenuto della comunicazione	14
9. Termine di presentazione	17
10. Sanzioni	17

1. Quadro normativo

L'art. 2, commi da 36-*tercedies* a 36-*duodevicies*, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha introdotto la disciplina fiscale della **concessione dei beni in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore**, nonché dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, oggetto di diversi chiarimenti ministeriali, in particolare tramite la **C.M. 15 giugno 2012, n. 24/E**, la **C.M. 19 giugno 2012, n. 25/E** e la **C.M. 24 settembre 2012, n. 36/E**.

Tale normativa stabilisce, tra l'altro, un **obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, a fronte del quale sono stati approvati **due distinti provvedimenti**, in data 2 agosto 2013, uno relativo ai **beni concessi in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore individuale (n. 94902/2013)** e un altro per la segnalazione dei **finanziamenti e delle capitalizzazioni (n. 94904/2013)** poste in essere dai predetti soggetti nei confronti della società o dell'impresa individuale.

La circostanza che queste comunicazioni siano regolate da provvedimenti distinti è giustificata dalla considerazione che l'obbligo di comunicazione deriva da **fonti normative diverse**:

- **l'art. 2, co. 36-*sexiesdecies*, del D.L. n. 138/2011**, in base al quale l'impresa concedente – ovvero il socio o familiare dell'imprenditore (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado, ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D.P.R. n. 917/1986) – comunicano all'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire l'attività di controllo, i dati relativi ai beni concessi in godimento;
- **l'art. 2, co. 36-*septiesdecies*, del D.L. n. 138/2011**, secondo cui l'Amministrazione Finanziaria, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni concessi in godimento dall'impresa, deve tenere conto, in sede di ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società;
- **l'art. 7, co. 12, del D.P.R. n. 605/1973**, in virtù del quale il Direttore dell'Agenzia delle Entrate può richiedere alle imprese dati funzionali al controllo delle dichiarazioni del contribuente.

La circostanza che uno specifico provvedimento sia dedicato ai **finanziamenti** e alle **capitalizzazioni** consente, inoltre, di desumere che la relativa **comunicazione prescinde** dal fatto che l'impresa abbia **concesso beni in godimento ai soci**.

Tuttavia, pur a fronte di tale "sdoppiamento" normativo, è stato approvato un **unico modello di comunicazione** (allegato ad entrambi i provvedimenti direttoriali), in cui sono contenute apposite sezioni per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti e degli apporti da questi effettuati.

La presente Circolare si propone, pertanto, di fare il punto sull'intera disciplina della concessione dei beni in godimento ai soci e familiari, dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, in vista dell'imminente adempimento della comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

2. Profili sostanziali

L'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha stabilito alcune norme antielusive in materia di concessione dei beni d'impresa in godimento ai soci o familiari dell'imprenditore. In primo luogo, è stata prevista una **nuova fattispecie di "reddito diverso"** conseguibile dalla persona fisica – ovvero non realizzato nell'esercizio di imprese commerciali, arti o professioni, oppure in relazione alla qualità di lavoratore dipendente – contenuta nell'art. 67, co. 1, lett. h-ter), del TUIR, qualora il valore di mercato del diritto di godimento sia superiore al corrispettivo annuo convenuto dalle parti. La differenza tra i due importi in parola concorre, pertanto, alla formazione del reddito imponibile dell'utilizzatore del bene (co. 36-*quingiesdecies*).

Sul punto, si rammenta che il **concetto di "valore di mercato"** deve essere individuato sulla base di quello normale di cui all'art. 9, co. 3, del TUIR (C.M. n. 25/E/2012, par. 5.4).

A questo proposito, possono rivelarsi utili i riferimenti a listini o tariffe esistenti (ad esempio quelli delle società di noleggio delle autovetture, che riguardano, però, beni nuovi e comprendono le spese per l'assicurazione e la manutenzione ordinaria) tenendo conto degli sconti d'uso, ovvero i dati dell'osservatorio immobiliare, per le abitazioni rientranti nelle tipologie ivi contemplate (**Circolare CNDCEC 2 febbraio 2012, n. 27/IR**). A tale riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, il valore di mercato, da confrontare con il corrispettivo pattuito, emergente da un'**apposita certificazione scritta di data certa**, anteriore all'inizio dell'utilizzazione del bene, può *"risultare da apposita perizia che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso"* (C.M. n. 24/E/2012, par. 3). In mancanza dei predetti documenti, l'Amministrazione Finanziaria riconosce, in ogni caso, al contribuente, come precisato nella **C.M. n. 36/E/2012, par. 1**, la possibilità di provare gli elementi essenziali dell'accordo, in particolare il corrispettivo pattuito e la durata del diritto di godimento, ad esempio, tramite l'esibizione della copia delle contabili bancarie o degli assegni attestanti l'avvenuto pagamento del corrispettivo.

La norma si applica anche nel caso in cui il bene venga concesso in godimento soltanto per una **frazione** dell'anno.

Esempio

Si consideri il caso di un immobile, concesso in godimento per un periodo di 105 giorni a un corrispettivo di euro 7.000 complessivi, diritto avente un valore annuale di mercato pari ad euro 90.000: ai fini del raffronto previsto dall'art. 67, co. 1, lett h-ter), del TUIR, il valore di mercato è, pertanto, pari ad euro 25.890,41 ovvero ponderato in base alla frazione del periodo d'imposta di riferimento (euro 90.000*105/365).

Con l'effetto che il reddito diverso, imponibile in capo al beneficiario della concessione in godimento del bene, è pari ad euro 18.890,41 quale differenza tra il valore di mercato del diritto e il corrispettivo pattuito, entrambi riferiti al periodo di 105 giorni di durata della concessione.

L'art. 2, co. 36-*quaterdecies*, del D.L. 138/2011 disciplina, invece, l'effetto fiscale in capo all'impresa che attribuisce il bene al socio o familiare del titolare, **stabilendo l'impossibilità di dedurre, dal reddito imponibile, i costi relativi a tale cespite**, qualora il valore di mercato ecceda il corrispettivo annuo di godimento del bene pattuito dalle parti.

È il caso, ad esempio, delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione (anche finanziaria), delle spese di manutenzione, tasse di possesso e spese di gestione: i costi indeducibili sono individuati applicando agli oneri relativi al bene concesso in godimento la percentuale derivante dal rapporto tra l'eccedenza del valore di mercato, rispetto al corrispettivo annuo pattuito – e il valore di mercato stesso, ragguagliato al periodo di godimento (Circolare CNDCEC n. 27/IR/2012).

Tale **regime di indeducibilità** non è, tuttavia, applicabile se la concessione del bene in godimento è già soggetta a una limitazione di rilevanza fiscale, ad opera del TUIR, come nel caso degli autoveicoli disciplinati dall'art. 164 (C.M. n. 24/E/2012, par. 4).

3. Oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 2, co. 36-*sexiesdecies*, del D.L. n. 138/2011 ha, invece, posto a carico dell'impresa concedente e dei soggetti utilizzatori l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Finanziaria – al fine di agevolare l'attività di controllo – i dati relativi all'attribuzione in godimento. Le informazioni in parola verranno, poi, utilizzate dall'Agenzia delle Entrate per verificare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento (co. 36-*septiesdecies*), tenendo altresì conto, ai fini della **ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società**.

L'Agenzia delle Entrate, con due **provvedimenti direttoriali del 2 agosto 2013** (n. 94902 e 94904), ha approvato le modalità e i termini per la comunicazione all'Anagrafe tributaria:

- dei dati relativi ai **beni concessi in godimento a soci o familiari** (art. 2, co. 36-*sexiesdecies*, del D.L. n. 138/2011);
- dei dati relativi ai soci o familiari che effettuano **finanziamenti o capitalizzazioni** nei confronti dell'impresa (art. 2, co. 36-*septiesdecies*, del D.L. n. 138/2011).

Come precisato nel paragrafo 10 del provvedimento n. 94902/2013, deve ritenersi superato il contenuto del precedente provvedimento direttoriale del 16 novembre 2011, n. 166485.

4. Soggetti obbligati alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci

La **comunicazione deve essere effettuata da tutti i contribuenti che esercitano attività d'impresa, sia in forma individuale che collettiva**. Non si tratta, quindi, soltanto delle società di comodo di cui all'art. 30 Legge 23 dicembre 1994, n. 724, ma anche di quelle operative, sia di capitali

che di persone oppure cooperative, nonché delle imprese individuali (**Circolare CNDCEC n. 27/IR/2012**).

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo di tale regime, purché residenti, anche le stabili organizzazioni di un soggetto non residente, gli **enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale** – con esclusione, quindi, delle fondazioni (C.M. n. 45/E/2009, par. 1.4, e Circolare Assonime n. 17/2013) – e le società “esterovestite” di cui all’art. 73, co. 5-*bis*, del TUIR (**C.M. n. 24/E/2012, par. 1**).

Nel caso in cui il socio sia una società fiduciaria e il bene sociale assegnato alla persona riferibile alla quota, oppure del *trust* con godimento del bene al disponente, la comunicazione deve essere fatta, riportando *"come soggetto beneficiario il fiduciante ovvero il disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote"* (C.M. n. 25/E/2012, par. 5.2).

Sono, invece, **esclusi** dall’obbligo di comunicazione:

- i professionisti e le associazioni professionali;
- le società semplici, in quanto soggetti che per loro natura non possono svolgere attività commerciale;
- gli enti non commerciali che non esercitano un’attività d’impresa;
- le società agricole produttive di redditi fondiari.

Per quanto riguarda il **soggetto cui compete l’obbligo di invio della comunicazione**, l’adempimento può essere assolto, in via alternativa, dall’impresa concedente (individuale o collettiva), dal socio o dal familiare dell’imprenditore: diversamente, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni deve essere effettuata esclusivamente dagli imprenditori individuali e dalle società.

5. Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci

La comunicazione deve essere effettuata **per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta** – anche per un solo giorno e anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi d’imposta precedenti, laddove ne permanga l’utilizzo nel corso del periodo d’imposta oggetto della comunicazione – qualora **il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene sia inferiore al valore di mercato del diritto di godimento** (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94902, par. 2.1). In altri termini, la sussistenza dell’obbligo di comunicazione presuppone l’esistenza di un **reddito diverso da assoggettare ad imposizione in capo all’utilizzatore**: diversamente, se l’utilizzo del bene aziendale è avvenuto a valori di mercato, non scatta alcun obbligo di comunicazione. Rimane, quindi, fermo il dovere di assolvere l’adempimento nell’ipotesi in cui il contribuente si sia conformato in dichiarazione, avendo previsto un corrispettivo inferiore al valore normale.

L’Agenzia delle Entrate, nelle **risposte del 16 gennaio 2014 (quesito n. 3)**, ha altresì precisato che – coerentemente con la C.M. n. 36/E/2012 – l’obbligo di comunicazione non sussiste qualora non

emergano differenze tra il valore pattuito, incrementato della quota di reddito imputabile per trasparenza nelle ipotesi di indeducibilità dei costi previste nella medesima Circolare e il valore normale: per le **società di capitali**, tale causa di esclusione opera esclusivamente per la s.r.l. a ristretta base proprietaria che ha optato per il **regime di trasparenza fiscale** previsto dall'art. 116 del TUIR.

In assenza di specifiche indicazioni nei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché di espresse esclusioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, è, inoltre, possibile desumere alcuni ulteriori principi:

- è **irrilevante la percentuale di partecipazione** del socio al capitale della società;
- la comunicazione è dovuta anche nell'eventualità in cui **il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente soltanto indirettamente**. Ad esempio, la Alfa s.r.l. concede un bene al sig. Matteo Verdi, che è socio della Beta s.p.a., che è, a propria volta, socia dell'impresa concedente;
- la comunicazione deve essere fatta anche dall'**ex socio**, a condizione che abbia usufruito nel corso del periodo d'imposta oggetto di osservazione.

Per quanto concerne l'individuazione dell'oggetto della comunicazione, devono essere considerati **tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità**, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale, ovvero ricevuti in comodato (C.M. n. 24/E/2012, par. 2), ad eccezione di quelli espressamente esclusi, descritti nel successivo paragrafo. In particolare, rientrano nell'ambito applicativo di questa disciplina i **beni merce, quelli strumentali o meramente patrimoniali**, come gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell'attività dell'impresa: **rilevano sia l'uso esclusivo che quello non esclusivo**.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 94902/2013, individua alcune specifiche categorie di **beni oggetto della comunicazione**, precisando altresì i dati identificativi che devono essere forniti, oltre alla tipologia del contratto e alla data di inizio e fine della concessione:

- autovetture: numero di telaio;
- altri veicoli: numero di telaio;
- unità da diporto: metri;
- aeromobili: potenza motore in KW;
- immobili: Comune, Provincia, Foglio e Particella;
- altri beni.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o a familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo: tale disposizione ha **finalità antielusiva**, poiché sarebbe alquanto **agevole aggirare l'obbligo comunicativo** semplicemente assegnando in godimento il bene non direttamente al socio della società, bensì ad un suo familiare (si pensi, ad esempio, al coniuge del socio cui viene assegnato in godimento un appartamento della società situato in una località di villeggiatura), ovvero interponendo tra la

società assegnante e il soggetto beneficiario del bene un'altra società di cui il predetto beneficiario è socio.

6. Esclusioni dall'obbligo di comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci

Sono **esclusi** dall'obbligo di comunicazione:

- i **beni concessi in godimento agli amministratori**, i quali, peraltro, potrebbero anche essere soci *ex lege* – come nel caso delle società in nome collettivo – o familiari di soci;
- i **beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo**, qualora tali beni costituiscano *fringe benefit*, soggetti alla disciplina degli artt. 51 e 54 del TUIR. Si pensi, ad esempio, all'**autovettura aziendale** assegnata in uso promiscuo al lavoratore dipendente che sia anche socio, al quale viene attribuito un compenso in natura secondo il criterio convenzionale delle tariffe Aci, nella misura del 30% con riguardo ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali che utilizzano gli stessi a scopo istituzionale;
- gli alloggi di società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi;
- i **finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dei soci**. L'esclusione non è, invece, prevista per le capitalizzazioni, anche se non si comprende quali potrebbero essere le capitalizzazioni che la società effettua nei confronti dei soci. Semmai, la società distribuisce utili e riserve ai soci, ma tali operazioni sono già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria, in quanto i relativi verbali sono soggetti all'obbligo di registrazione, e come tali non soggiacciono alla disciplina in questione.

Relativamente ai primi due punti, si ricorda che la **C.M. n. 24/E/2012** aveva già precisato che la tassazione in capo al socio quale reddito diverso è esclusa *"quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell'impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR"*. In altri termini, **l'esclusione dall'obbligo di comunicazione** appare coerente con la già prevista esclusione della tassazione in capo al socio utilizzatore laddove lo stesso utilizzi il bene (tipicamente l'autovettura) in qualità di dipendente, amministratore o lavoratore autonomo, in quanto in tutte le predette fattispecie dovrebbe sussistere una speculare tassazione del compenso in natura in capo all'assegnatario.

Si segnala, tra l'altro, che nella **fattispecie dell'assegnazione del bene all'amministratore, il provvedimento non richiede l'esistenza di un *fringe benefit* in capo all'utilizzatore**, quale condizione per l'esclusione dall'obbligo di comunicazione. Resta ferma, in ogni caso, a parere di chi scrive, la necessità ai fini reddituali di tassare il *benefit* in capo all'amministratore, laddove effettiva-

mente il bene (si pensi tipicamente all'autovettura), sia utilizzato anche per scopi personali, come accade nell'ipotesi di assegnazione "in godimento".

Con la terza fattispecie elencata, dovrebbe essere venuto meno lo "svarione" contenuto nella C.M. n. 24/E/2012, in cui l'Agenzia delle Entrate aveva incluso nella disciplina in esame, e nel correlato obbligo di comunicazione, **anche l'utilizzo provato dei beni dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale**. Tale richiesta, infatti, appariva eccessiva rispetto al contenuto delle disposizioni normative, che richiedono necessariamente un **rapporto di terzietà tra il soggetto assegnante (società o impresa individuale) e soggetto assegnatario**.

Di particolare rilievo è anche **l'esclusione sancita per i beni ad uso pubblico** per i quali è prevista la deduzione integrale dei costi, e il richiamo non può che essere ai veicoli di cui all'art. 164, lett. a), n. 2), del TUIR, quali, ad esempio, i taxi. Per tali fattispecie, infatti, la concessione in godimento ai soci o familiari per scopi personali contrasta con le finalità del bene, che deve essere impiegato per il trasporto pubblico di persone. Si segnala che tale ipotesi fa seguito a quanto già stabilito dall'Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 36/E/2012, laddove è precisato che per **i beni per i quali il TUIR garantisce l'integrale deducibilità dei costi**, anche quando gli stessi, per loro natura, si prestano ad un uso promiscuo, come ad esempio i **taxi** (che la disciplina in materia prevede che possano essere utilizzate anche per scopi privati), la disciplina prevista dal D.L. n. 138/2011 non si applica.

Sul punto, si ritiene che **alla medesima conclusione si debba pervenire anche per le altre fattispecie di deducibilità integrale stabilite dalla medesima norma**, ossia laddove i veicoli costituiscano oggetto proprio dell'attività d'impresa (rivenditori e concessionari d'auto, imprese di noleggio, autoscuole, ecc.).

In ogni caso, **non sussiste l'obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento al singolo socio o familiare dell'imprenditore soddisfano congiuntamente due requisiti:**

- 1) hanno un valore non superiore ad euro 3.000, al netto dell'Iva;
- 2) sono compresi in una categoria residuale "altro", ovvero diversa dalle seguenti:
 - A. autovettura;
 - B. unità da diporto;
 - C. aeromobile;
 - D. immobile.

È l'ipotesi, ad esempio, degli **strumenti di telefonia mobile**, oppure delle macchine d'ufficio portatili, come un notebook.

A questo proposito, la Circolare CNDCEC n. 27/IR/2012 ha osservato che i beni caratterizzati dai suddetti presupposti di esonero *"non assumono rilievo neanche ai fini dell'applicazione delle penalizzazioni riguardanti la indeducibilità dei costi per l'impresa e la tassazione in capo all'utilizzatore della differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato"*, pur auspicando un chiarimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Alle fattispecie di esclusione elencate nel provvedimento, si deve aggiungere l'ipotesi, più generale, che esonera dall'obbligo di presentazione in tutti quei casi in cui non sussista alcun reddito diverso in capo al socio utilizzatore, poiché quest'ultimo ha versato alla società un corrispettivo per l'utilizzo del bene pari al valore normale del diritto di godimento.

Tale semplificazione, senz'altro da accogliere con favore, potrebbe, infatti, indurre molte società a sottoscrivere accordi con i soci utilizzatori per l'utilizzo del bene aziendale, pattuendo un corrispettivo di mercato, così da evitare di comunicare all'Erario l'esistenza di un utilizzo di beni sociali da parte dei soci.

7. Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Il provvedimento direttoriale n. 94904/2013 prevede l'obbligo per la società e l'imprenditore – ma non anche, in via alternativa, per il socio o familiare dell'imprenditore – di **comunicare i finanziamenti**, al lordo delle restituzioni, **e le capitalizzazioni effettuate dai soci nei confronti della società e dai familiari dell'imprenditore individuale**: l'adempimento non è, pertanto, dovuto dalle società semplici, dagli enti non commerciali e dai soggetti non residenti che non svolgono attività produttive di reddito d'impresa. Le **istruzioni al modello di comunicazione** precisano, infatti, che i soggetti obbligati a questo incombente sono:

- gli imprenditori individuali;
- le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.);
- la società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.);
- le società cooperative;
- le stabili organizzazioni di società non residenti;
- gli enti privati di tipo associativo, per i finanziamenti e le capitalizzazioni riguardanti la sfera commerciale.

L'obbligo di comunicazione sussiste sia per le imprese in contabilità ordinaria che per quelle in **contabilità semplificata**, in presenza di **conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa** o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. In mancanza di tali presupposti, non sussiste l'obbligo di comunicazione per l'impresa in contabilità semplificata: un'analoga esclusione è prevista per le imprese che non utilizzano un conto corrente dedicato e adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all'art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011. Per quanto concerne la nozione di "**conto corrente dedicato**", è necessario fare riferimento alla C.M. n. 28/E/2006, par. 7, in virtù della quale sembrerebbe possibile desumere che il conto corrente è dedicato quando non presenta movimentazioni extra-imprenditoriali: l'obbligo di comunicazione dovrebbe, pertanto, essere **escluso per le imprese che utilizzano conti intestati anche a soggetti diversi dall'imprenditore**, ovvero usati promiscuamente anche per esigenze personali o

familiari (salvo che esista una scrittura privata oppure altra documentazione predisposta dagli interessati per provare la motivazione del versamento).

L'**obbligo di comunicazione** sussiste, invece, in ogni caso, per le **imprese in contabilità ordinaria**.

Sotto il profilo oggettivo, è necessario considerare che per "**finanziamento**" si dovrebbe intendere la **messa a disposizione di una provvista di denaro**, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione (C.M. n. 19/E/2009), ovvero la causale dell'operazione deve essere di natura finanziaria. Potrebbe, pertanto, rientrare in tale definizione anche l'**accollo di un debito**: diversamente, sono **escluse** dall'adempimento le **anticipazioni effettuate dal socio amministratore**, per spese di ammontare esiguo, riguardanti l'attività della società, che gli vengono, poi, rimborsate. Al contrario, se non viene richiesta la restituzione, tali importi costituiscono dei veri e propri finanziamenti, che concorrono alla verifica del limite minimo di euro 3.600.

Non sono, inoltre, qualificabili come finanziamenti le anticipazioni dell'amministratore, del **socio di s.n.c.** o dell'**accomandatario della s.a.s.**, per pagare le spese di trasferta per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggio o trasporto, che vengono rimborsate dalla società mensilmente o comunque dopo pochi mesi.

Qualora sussista l'obbligo di comunicazione, i **finanziamenti devono essere indicati al lordo delle restituzioni**: conseguentemente, l'adempimento deve essere assolto anche con riferimento ai finanziamenti effettuati dai soci e totalmente rimborsati nel corso del periodo d'imposta, ovvero nonostante il **saldo di fine esercizio** sia pari a **zero**. Analogamente, l'obbligo permane se questo saldo alla chiusura del periodo d'imposta è inferiore ad euro 3.600, ma i finanziamenti lordi sono almeno pari a tale importo.

Esempio 1

Finanziamenti effettuati nel 2015 dal socio Verdi alla Alfa s.r.l.: euro 4.000

Finanziamenti restituiti nel 2015 dalla Alfa s.r.l. al socio Verdi: euro 4.000

La Alfa s.r.l. è obbligata a comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'importo di euro 4.000, indicando la data dell'ultimo finanziamento ricevuto dal socio Verdi, sebbene tutti i finanziamenti effettuati dal socio Verdi risultino estinti alla data del 31 dicembre 2015.

Esempio 2

Finanziamenti effettuati nel 2015 dal socio Bianchi alla Beta s.p.a.: euro 10.000

Finanziamenti restituiti nel 2015 dalla Beta s.p.a. al socio Bianchi: euro 8.000

La Beta s.p.a. è obbligata a comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'importo di euro 10.000, sebbene il finanziamento residuo del socio Bianchi al 31 dicembre 2015 (euro 2.000) risulti inferiore alla soglia minima di euro 3.600.

Esempio 3

Finanziamenti effettuati nel 2015 dal socio Rossi alla Delta s.r.l.: euro 3.500

Finanziamenti restituiti nel 2015 dalla Delta s.r.l. al socio Rossi: euro 1.000

La Delta s.r.l. **non è obbligata a comunicare** all'Amministrazione Finanziaria i finanziamenti del socio Rossi, in quanto l'importo lordo (euro 3.500) è inferiore alla soglia minima di euro 3.600.

Le **capitalizzazioni** sono, invece, rappresentate da tutte le **somme indicate nelle voci di patrimonio netto** e che si considerano a fondo perduto, ovvero senza obbligo di restituzione: sono, quindi, **esclusi dall'obbligo di comunicazione gli apporti in natura**. A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum del 22 gennaio 2014, ha precisato che l'adempimento riguarda gli aumenti di capitale e le operazioni che generano un **reale apporto di denaro: non rilevano**, pertanto, le semplici sottoscrizioni di capitale non versato o il **passaggio di riserve a capitale**, così come la **rinuncia ai finanziamenti**, che non comportano trasferimento di liquidità. Un utile riferimento operativo può essere rappresentato dalla **C.M. n. 53/E/2009**, in virtù della quale è possibile ritenere **rilevanti**, ai fini dell'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate:

- la costituzione del capitale di una nuova società;
- l'aumento di capitale in una società preesistente, compresi i versamenti a titolo di sovrapprezzo;
- l'aumento di capitale proprio di una società derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione;
- i conferimenti in denaro.

Non rileva, invece, l'aumento di capitale "nominale" – eseguito mediante **conversione di riserve disponibili** – e quello della **società incorporante o beneficiaria** per effetto di un'operazione di fusione o scissione, nonché l'eventuale incremento di patrimonio netto di queste società.

Il **provvedimento direttoriale n. 94904/2013** (punto 2) prevede che l'obbligo di **comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni** effettuate dai soci richiede la sussistenza congiunta dei seguenti requisiti:

- l'importo complessivo di ciascun apporto, distintamente per finanziamenti e capitalizzazioni, deve essere pari o superiore a euro 3.600 annui. Questo limite, da verificare con riferimento al singolo socio, si riferisce distintamente ai finanziamenti annui e alle capitalizzazioni annue;
- i finanziamenti e le capitalizzazioni devono essere effettuate a decorrere dall'anno 2012.

Mentre il primo dei due suddetti requisiti appare poco significativo, avendo l'obiettivo di introdurre una soglia analoga a quella già prevista per la comunicazione relativa ai beni, il secondo riveste particolare importanza, poiché fa venir meno quanto previsto dal punto 1.3 del provvedimento del 16 novembre 2011, secondo cui **la comunicazione avrebbe dovuto ricomprendere anche i finanziamenti e le capitalizzazioni in corso al 17 settembre 2011** (data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2011), con evidenti difficoltà operative di ricostruzione storica dei dati afferenti gli importi versati dai soci in periodi d'imposta antecedenti al 2011.

Relativamente al significato da attribuire al termine "effettuate", di cui al punto 2.2 del provvedimento n. 94904/2013, si ritiene che **si debba aver riguardo alla data in cui avviene l'effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio**, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l'apporto in società.

Ad esempio, un verbale di assemblea dei soci di fine dicembre 2011, in cui si delibera un versamento in conto capitale da parte dei soci, avvenuto nel corso del mese di gennaio 2012, dovrebbe essere soggetto all'obbligo di comunicazione, poiché l'effettiva capacità di spesa del socio (collegata alla ricostruzione sintetica del reddito dello stesso, quale ulteriore obiettivo delle disposizioni del D.L. n. 138/2011) si realizza al momento dell'erogazione del denaro da parte dello stesso. Tale impostazione risulterebbe confermata anche dalla C.M. n. 25/E/2012, par. 5.5, in cui si fa riferimento all'obbligo di comunicazione dei versamenti e finanziamenti concretizzati nel corso del 2011 (risposta fornita tenendo conto della "vecchia" norma).

Rimane, tuttavia, ferma la questione, indicata nella predetta **C.M. n. 25/E/2012, par. 5.3**, secondo cui **l'obbligo di comunicazione dei versamenti soci sussiste a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano funzionali alla successiva acquisizione del bene concesso in godimento ai soci "finanziatori"**, il che appare in contrasto con la finalità della norma di voler intercettare quelle situazioni in cui la società funga da schermo tra il bene e il reale soggetto che dispone del bene stesso (socio), con evidenti ripercussioni negative in relazione alla capacità di ricostruzione sintetica del reddito della persona fisica socio della società.

Apporti esclusi dall'obbligo di comunicazione

Secondo quanto stabilito dal punto 3.1 del provvedimento direttoriale n. 94904/2013, **sono esclusi dall'obbligo di comunicazione "i dati relativi agli apporti già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria"**.

A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, gli "apporti" già conosciuti dall'Amministrazione Finanziaria possono riguardare i **finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche con atto scritto o con scrittura privata autenticata** (come indicato nelle motivazioni al provvedimento direttoriale), in quanto soggetti all'obbligo di registrazione (nel termine fisso di venti giorni con imposta proporzionale del 3%, ex art. 9 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, concernente tutti gli "*atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale*"), ovvero gli apporti di capitale o di patrimonio risultanti da verbali di assemblea straordinaria redatti davanti ad un notaio, che procede alla successiva registrazione dell'atto presso l'Ufficio competente.

Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate – in occasione del Videoforum del 22.1.2014, rispondendo ad alcuni quesiti della stampa specializzata, le cui risposte non sono, tuttavia, confluite in

una Circolare – ha **escluso** dall’obbligo di comunicazione i **versamenti effettuati dai soci persone giuridiche**, oppure dai **familiari dei soci** o dal titolare dell’impresa familiare.

Soggetto che ha effettuato il finanziamento o la capitalizzazione (almeno pari ad euro 3.600)	Soggetto ha ricevuto il finanziamento o la capitalizzazione (almeno pari ad euro 3.600)	Comunicazione
Socio persona fisica	Società di capitali (s.p.a., s.r.l. o s.a.p.a.)	Obbligo
Socio persona fisica	S.n.c. o s.a.s.	Obbligo
Socio persona fisica	Società semplice	Esonero
Socio persone giuridica	Società di qualsiasi tipo	Esonero
Familiare del socio	Società di qualsiasi tipo	Esonero
Impresa consorziata	Consorzio	Esonero
Familiare dell’imprenditore	Imprenditore individuale	Obbligo
Titolare dell’impresa familiare	Impresa familiare	Esonero
Socio persona fisica	Altra società del gruppo	Esonero
Socio persona giuridica	Altra società del gruppo	Esonero
Familiare del socio	Altra società del gruppo	Esonero

8. Contenuto della comunicazione

Il **modello di comunicazione allegato ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 94902/2013 e 94904/2013 è unico** e accoglie sia i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari che gli elementi necessari per individuare i versamenti e i finanziamenti dei soci.

Il modello, che come detto può essere presentato alternativamente dal soggetto concedente o dall’utilizzatore del bene (e dalla società interessata da finanziamenti e capitalizzazioni), si compone in sostanza di due parti:

- una prima **parte generale**, in cui indicare i dati relativi al soggetto cui si riferisce la comunicazione e i dati del soggetto che concede o utilizza il bene o che effettua il finanziamento (questi ultimi al rigo BG01);
- una seconda **parte, più specifica** (dal rigo BG02 al rigo BG10), in cui sono richieste diverse informazioni concernenti i beni concessi in godimento, ovvero i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate.

In ogni caso, secondo quanto stabilito da punto 2.4 del provvedimento n. 94902/2013 e dal punto 4.1 del provvedimento n. 94904/2013, **nella comunicazione devono essere indicati i seguenti dati:**

- il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza della persona fisica. Nel caso di ente collettivo, devono essere riportati il codice fiscale, la denominazione, il comune del domicilio fiscale o lo stato estero di residenza;
- **informazioni alternative in merito all'utilizzo del bene** (riga BG02): esclusivo (casella 1), non esclusivo (casella 2) o subentrante (casella 3). Quest'ultimo caso ricorre, naturalmente, quando il bene era stato precedentemente assegnato in godimento ad un altro soggetto: qualora ricorra tale ipotesi, deve essere barrata la sola "casella 3", a prescindere dal fatto che l'utilizzo sia esclusivo o meno;
- nel riga BG03 la **data della concessione del bene**, specificando la data di inizio e la data di fine concessione (caselle 2 e 3), ovvero la **data di versamento del finanziamento o della capitalizzazione** (casella 1), nonché la causale del contratto (comodato, caso d'uso o altro);
- dal riga BG04 al riga BG08 i **dati relativi al bene concesso in godimento** (autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile o altro bene);
- nel riga BG09 il **corrispettivo relativo al bene** e il **valore di mercato** (tale riga è evidentemente funzionale alla determinazione del reddito diverso in capo all'utilizzatore);
- nel riga BG10, infine, devono essere indicati **l'ammontare dei finanziamenti e il valore delle capitalizzazioni o degli apporti**.

Tipologia di utilizzo	BG02	Esclusivo ¹	Non esclusivo ²	Subentrante ³	Data subentro ⁴ giorno mese anno			
Dati del contratto	BG03	Data dello stipulo o della concessione del finanziamento o della operazione di capitalizzazione ¹ giorno mese anno		Data inizio ² giorno mese anno	Data fine ³ giorno mese anno			
		Comodato ⁴	Caso d'uso ⁵	Altro ⁶	Finanziamenti/ Capitalizzazioni ⁷			
Bene concesso in godimento	BG04	Autovettura ¹	Altro veicolo ²	Numero targa ³				
	BG05	Unità da diporto ¹	Materi ²					
	BG06	Aeromobile ¹	Potenza motore Kw ²					
	BG07	Inmobile ¹	Consumo ²		Provincia (sigla) ³	Foglio ⁴	Particella ⁵	
	BG08	Altro ¹						
Corrispettivo relativo al bene	BG09	Corrispettivo relativo al bene ¹				Valore di mercato ²		
Finanziamenti e capitalizzazioni	BG10	Ammontare dei finanziamenti ¹				Valore delle capitalizzazioni ²		

9. Termine di presentazione

La comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve essere trasmessa, in via telematica, **entro il 30° giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d’imposta in cui i beni sono concessi o permangono in godimento (provvedimento direttoriale n. 94902/2013, par. 4.1), ovvero in cui i finanziamenti o le capitalizzazioni sono stati ricevuti (provvedimento direttoriale n. 94904/2013, par. 5.5), a prescindere dalla coincidenza o meno del periodo d’imposta con l’anno solare. Conseguentemente, nel caso delle società aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, la comunicazione, ove dovuta, deve essere inviata telematicamente **entro il 31 ottobre 2016** – in quanto il 30 ottobre 2016 cade di domenica – con riferimento al periodo d’imposta 2015.

Tale tempistica, con riguardo alla disciplina dei beni dell’impresa concessi in godimento ai soci o familiari, consente, pertanto, l’utilizzo di elementi che in sede dichiarativa hanno già:

- concorso all’imposizione del reddito diverso – determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento – per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali;
- comportato l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, in capo ai soggetti concedenti i beni in godimento.

10. Sanzioni

L’art. 2, co. 36-*sexiesdecies*, del D.L. n. 138/2011 stabilisce che **l’omissione della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci**, ovvero l’esecuzione della stessa sulla base di dati incompleti o non veritieri, comporta l’applicazione di una **sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo**, salvo il caso in cui l’impresa non abbia dedotto il costo relativo ai beni e il beneficiario del godimento abbia assoggettato ad imposizione, come reddito diverso, il maggior valore di mercato rispetto al corrispettivo annuo pattuito (e, quindi, si sia adeguata alle disposizioni normative).

Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, è dovuta la **minor sanzione** prevista dall’art. 11, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, **ovvero quella in misura fissa**, da un minimo di euro 250 a un massimo di euro 2.000, anziché proporzionale.

Le suddette sanzioni potranno, tuttavia, essere definite in modo agevolato, a seguito della notifica di un atto di contestazione, con la riduzione della sanzione a un terzo (art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997). È anche possibile avvalersi dell’istituto del **ravvedimento operoso** (art. 13, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997), mediante **presentazione della comunicazione omessa o di quella corretta entro il 30 settembre 2017**, che consente di beneficiare della riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo.

Non dovrebbe, invece, rendersi applicabile alcuna sanzione proporzionale nell'ipotesi di **violazione degli obblighi di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuate dai soci**, posto che in tale ipotesi è irrilevante la differenza tra valore di mercato e corrispettivo pagato, ovvero l'adeguamento alle disposizioni normative: con l'effetto che potrebbe, pertanto, ritenersi applicabile la sanzione in misura fissa prevista per le violazioni di natura formale.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, nel corso del Videoforum del 22 gennaio 2014, ha precisato che – trattandosi di comunicazioni all'Anagrafe Tributaria – trova applicazione l'art. 13, co. 2, del D.P.R. n. 605/1973, secondo cui **chi omette le comunicazioni** è punito con la **sanzione amministrativa, da un minimo di euro 206,58 ad un massimo di euro 5.164,57**: nel caso di comunicazioni incomplete, oppure inesatte, la sanzione è ridotta alla metà.